



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

Tecnologia e lotta sindacale: il *netstrike*

ANNA ROTA
Università di Bologna

vol. 5, no. 2, 2019

ISSN: 2421-2695





Tecnologia e lotta sindacale: il *netstrike*

ANNA ROTA

Università di Bologna

Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro

anna.rota2@unibo.it

ABSTRACT

The discussion around the effects of the digital revolution also affects the institutions of Trade Union Law, suggesting in particular to investigate the impact of the technologies on the organization of trade union struggle and on the traditional relationship between capital and labor.

In this context, the essay proposes a focus on netstrike, also known as virtual picket line or cyber picket line. It is a web-based collective actions, implemented both nationally and abroad but still on the margins of the jurists' reflection.

Identified the main elements of this model of digital activism against the employers, the A. illustrates some proposals about the legal classification of the netstrike, deepening the possible adaptation of the jurisprudential concept of strike in the light of recent developments in terms of Trade Union practices.

Keywords: industrial actions; social network and media; netstrike; legal definition of strike.

Tecnologia e lotta sindacale: il *netstrike*

SOMMARIO: 1. L'azione sindacale nell'epoca di *Internet*. – 2. Nuove questioni giuridiche? Riflessioni sul *netstrike*. – 2.1. Primi tentativi di inquadramento. – 2.2. Una proposta qualificatoria, aggiornando la nozione giurisprudenziale di sciopero. – 3. Per concludere.

1. L'azione sindacale nell'epoca di *Internet*

Oltre a innescare una revisione delle regole lavoristiche, la rivoluzione tecnologica incide sulle strutture normative del diritto sindacale⁽¹⁾ ed, in particolare, sollecita una riflessione sulle forme di aggregazione e lotta che, attraverso i *social network e media*, si sviluppano dentro e fuori l'impresa⁽²⁾.

Per quanto concerne l'esercizio delle prerogative riconosciute dalla legge n. 300/1970, l'utilizzo dei più avanzati strumenti di comunicazione digitale è da tempo valorizzato nell'ambito dell'autonomia collettiva⁽³⁾ e, ove negato dal datore, può dar luogo a condotte anti-sindacali, come da ultimo ribadito da Cass. 21 giugno 2019, n. 16746⁽⁴⁾. Sono oramai numerose le previsioni negoziali/regolamentari⁽⁵⁾ che, conformemente ad una interpretazione evolutiva dell'art. 25 St. Lav. (Pretura di Milano 3 aprile 1995; Tribunale di Modena 15 marzo 2005), riconoscono, ad esempio, la bacheca *on line* quale modalità idonea a consentire la più ampia diffusione di informazioni

⁽¹⁾ Da ultimo, J.M. Goerlich Peset, *Economia digital y accion sindical*, in *Trabajo en plataformas digitales: innovacion, derecho y mercado* a cura di A. Todoli Signes, M. Hernandez Bejarano, Aranzadi, 2019, 605-609.

⁽²⁾ Cfr. M. Marazza, *Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva*, RIDL, 2019, I, spec. 59 ss.; G. Murray, *Union renewal: what can we learn from three decades of research?*, *Transfer*, 2017, 9 ss.; P. Panagiotopoulos, J. Barnett, *Social Media in Union Communications: An international study with UNI Global Union Affiliates*, BJIR, 2014, 508 ss.; J.R. Mercader Uguina, *El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robotica*, Tirant lo Blanc, 2017, spec. 176 ss.

⁽³⁾ In tema già V. Nuzzo, *Il diritto di affissione*, DLM, 2010, 831 ss. Sorprende invece constatare un atteggiamento prudente nelle Carte dei diritti sottoscritte nel settore del *food delivery*, costruite su tradizionali forme di organizzazione dell'attività sindacale. Cfr. A. Occhino, *Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell'economia digitale*, *Labor*, 2019, 1, 50.

⁽⁴⁾ È *contra ius* il divieto di utilizzare la *mail* aziendale per comunicazioni sindacali.

⁽⁵⁾ Cfr., tra gli altri: CCNQ 7 agosto 1998, spec. art. 3; CCNL 1 febbraio 2013 del personale di imprese esercenti servizi di telecomunicazione, spec. art. 11, parr. 3-4 in tema di affissione; più recentemente, CCIL A.S. 2018-19 dell'Ist. Pagani di Monterubbiano, spec. art. 9 e l'ultimo integrativo del Comune di Spoleto.

di rilievo lavoristico ed il concreto godimento dei diritti sindacali⁽⁶⁾ anche da parte di quei lavoratori che – a vario titolo – svolgono attività fuori dai locali aziendali⁽⁷⁾.

Segnali altrettanto interessanti, e che qui s'intende approfondire, provengono dal versante dell'organizzazione della lotta. Parallelamente, all'emersione di innovative strategie difensive attuate dal datore di lavoro utilizzando, a protezione della propria sfera organizzativa, accorgimenti tecnici e tecnologici (v. l'esperienza del crumiraggio tecnologico)⁽⁸⁾, deve segnalarsi un ricco inventario di azioni collettive intraprese nel ed attraverso il *web*, sfruttando tutte le potenzialità degli applicativi *social* e delle piattaforme di condivisione (tra cui *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Snapchat*)⁽⁹⁾. Anche nei vicini ordinamenti europei⁽¹⁰⁾, le infrastrutture tecnologiche appena citate se, da un lato, incrementano il catalogo di strumenti dedicati alla promozione della lotta, dall'altro, mettono a disposizione dell'autotutela dell'interesse professionale il luogo di svolgimento della protesta. A quest'ultimo riguardo è da rilevare il crescente numero di iniziative – consistenti per lo più in *netstrike*, *twitterstorms*, occupazione/manomissione o boicottaggio sociale delle *app* utilizzate dalle

⁽⁶⁾ Su tutte v. l'esperienza del Comune di Manziana che, nel 2018, s'è impegnato a predisporre bacheche sindacali digitali, considerandole un istituto evolutivo delle prerogative sindacali e strumento ulteriore per l'esercizio del diritto di sciopero.

⁽⁷⁾ D. Di Nunzio, M. Pedaci, E. Toscano, *I cambiamenti nel lavoro e il discorso sulla precarietà: dimensioni, fattori e evoluzioni recenti*, *QRS*, 2016, 4, 7-17; B. Caruso, *Il sindacato tra funzioni e valori nella grande trasformazione. L'innovazione sociale in sei tappe*, WP CSDLLE, IT n. 394/2019, spec. 34 ss.

⁽⁸⁾ Si tratta d'una strategia difensiva del datore, al centro d'una singolare *querelle* che in Spagna perdura, come dimostra STSJ de Catalunya 12 marzo 2018, ric. n. 99, difforme da Trib. Const. n. 17/2017. Sul tema: R. Tascon Lopez, *El esquirolaje tecnologico*, Aranzadi, 2018; V. Maio, *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica*, *ADL*, 2018, 6, spec. 1434 ss.; V. Cordero Gordillo, *La sustitución de los trabajadores huelguistas por medios tecnológicos*, *Lex social*, 2019, 1, 338-353; in *LLI*, 2018, 4, 1, C.1 ss. v. M.C. Aguilar Del Castillo, *L'uso della tecnologia e il diritto di sciopero: realtà in conflitto*; A. Rota, *Il crumiraggio tecnologico: una lettura comparata*.

⁽⁹⁾ Tra gli altri: M. Upchurch, R. Grassman, *Striking with social media: the contested (online) terrain of workplace conflict*, *Organization*, Epub, 2015; A. Hodder, D. Houghton, *Union use of social media: a study of the University and College Union on Twitter*, *New Technology, Work and Employment*, 2015, 30(3), 173-189; J. Prassl, *Una voce collettiva nell'economia delle piattaforme: problematiche, opportunità, soluzioni*, *Rapporto per la CES*, 2008, 26, spec. 33 ss.; V. Molnar, *Reframing Public Space Through Digital Mobilization: Flash Mobs and Contemporary Urban Youth Culture*, *Space and Culture*, 2014, 17(1), 43-58; B. Rogers, *Social media and workers organizing under U.S. Law*, *IJCLL*, 2019, 127 ss. Sia infine consentito rinviare ad A. Rota, *Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale*, in P. Tullini (a cura di), *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Giappichelli, 2017, 197-212.

⁽¹⁰⁾ V. l'analisi comparata, seppur limitata al settore pubblico, di R. Rego et al., *The use of new ICTs in Trade union protests – five European cases*, *Transfer*, 2016, 315-329.

società di servizi – che si realizzano in via esclusiva all'interno di spazi immateriali e virtuali, godendo dell'interazione complice dei titolari di profili *social*⁽¹¹⁾. Attraverso la condivisione di notizie, *tutorial* e interviste rilasciate ed immesse nella rete dagli organizzatori della mobilitazione, gli utenti del *web* conferiscono maggiore visibilità ed efficacia alla protesta oltre che contribuire fattivamente alla formazione della motivazione personale dei lavoratori⁽¹²⁾, in special modo laddove l'individualizzazione del lavoro⁽¹³⁾ e l'accresciuta eterogeneità della *workforce* provocano cesure profonde con i «legami di solidarietà e appartenenza che si erano stretti lungo il percorso di massificazione generato dalla società fordista»⁽¹⁴⁾.

2. Nuove questioni giuridiche? Riflessioni sul *netstrike*

Sulla scorta dello scenario succintamente tratteggiato, appare interessante approfondire la pratica del *netstrike*, in quanto forma di lotta *web based* che maggiormente induce ad interrogarsi sulla possibile insorgenza di nuove “questioni” intorno al già intricato conflitto tra capitale e lavoro.

Ricompreso tra gli schemi rivendicativi che più conferiscono forza ed effettività all'azione sindacale, il *netstrike* – altrimenti noto come *cyber picket line* o *virtual picket line* – si caratterizza per essere una delle principali espressioni di «attivismo digitale»⁽¹⁵⁾ minuziosamente programmato e basato su strumenti

(11) Cfr. A. Tassinari, V. Maccarrone, *The mobilisation of gig economy couriers in Italy: some lessons for the trade union movement*, *Transfer*, 2017, 23 (3), 354; A. Donini, *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, BUP, 2019, 192-193; M. Marrone, Rights against the machines! Food delivery, *piattaforme digitali e sindacalismo informale*, LLI, 2019, 5, 1, I.20 ss. Al centro della riflessione le iniziative bolognesi nel settore del *food delivery*: l'opinione pubblica e il Comune sono stati parte essenziale nel processo di formazione e determinanti ai fini dell'approvazione della Carta dei diritti dei lavoratori delle piattaforme. In tema F. Martelloni, *Individuale e collettivo: la “carta dei riders” viaggia su due ruote*, LLI, 4, 1, 2018, 18-32.

(12) R. Rego et al., 322 esemplificativamente sul caso italiano.

(13) V. B. Caruso, *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e reintermediazione*, WP CSDL, n. 326/2017, 8 ss. Sulle specifiche difficoltà dei *platform workers*, da ultimo, M. Vicente, *Collective Relations in the Gig economy*, E-JICLS, 2019, 8, 1, 84 ss.

(14) Così R. Voza, *Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica*, Cacucci, 2004, 13-14.

(15) S. Smith, P. Harwood, *Social media and its impact on employers and trade unions*, *Employment Relations Comment*, 2011, spec. 7 ss. in acas.org.uk/media.

altri da quelli che in passato «hanno fatto agio tradizionalmente sulla contiguità fisica dei lavoratori»⁽¹⁶⁾.

Più precisamente, si configura come un modello di condotta intorno al quale matura un crescente interesse del sindacato e dei lavoratori, giacchè in grado di massimizzare il danno per l'impresa con il minimo dispendio di risorse (anche economiche) da parte del prestatore di lavoro e degli stessi organizzatori della mobilitazione. Tale risultato appare garantito, come dimostrato dall'esperienza concreta, attingendo a comunicazioni in tempo reale e messaggi *one to many* o distribuiti come *data base* attraverso piattaforme *social* e strumenti digitali applicati alla rete⁽¹⁷⁾ che, amplificando le interconnessioni tra infrastrutture, sono in grado di produrre (o anche solo minacciare) significativi danni all'impresa o a carico del datore pubblico⁽¹⁸⁾.

Tra le definizioni proposte, v'è quella che riferisce il *netstrike* ad un «corteo telematico a scopo di protesta realizzato mediante l'invito ad una massa indeterminata di utenti possessori di accesso *Internet* disponibili a puntare il loro *modem* verso uno specifico URL a una precisa ora e ripetutamente in modo da saturare il sito e renderlo inutilizzabile almeno per la durata della mobilitazione». Ciò porta a diversificarlo dal *defacement* che, invece, consiste in uno «sfregio o comunque nella modifica arbitraria o spesso ingiuriosa delle pagine *web* dei siti presi di mira» durante una azione rivendicativa⁽¹⁹⁾.

Prendendo spunto da forme di attacco informatico contro le istituzioni parlamentari praticate in Francia (nella specie contro la decisione governativa di condurre *test* nucleari nell'atollo di Mururoa) e qualche tempo dopo in Italia (per contestare la legge Urbani in materia di proprietà intellettuale)⁽²⁰⁾, la prima

⁽¹⁶⁾ Così S. Ciucciovino, *Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell'industria 4.0. e nella gig economy: un problem framework per la riflessione*, DRI, 2018, 4, 1055.

⁽¹⁷⁾ P. Lorusso, *L'insicurezza nell'era digitale. Tra cybercrimes e nuove frontiere dell'investigazione*, Franco Angeli, 2011, 35.

⁽¹⁸⁾ Proprio tali caratteristiche inducono a ricomprendere all'interno del *netstrike* il «*call strike*», effettuato nel 2008 dagli operatori dei *call center* di alcune compagnie telefoniche.

⁽¹⁹⁾ Entrambe le definizioni sono riprese da C. Di Sanzana di S. Ippolito, *L'accesso illecito alle banche dati ed ai sistemi informatici pubblici: profili giuridici*, *Dir. inform.*, 2007, 2, 280.

⁽²⁰⁾ Su cui C. Sarzana di S. Ippolito, *op. cit.*, spec. 282 ss. Analoghe modalità si ravvisano nelle azioni intraprese nel 2002 contro il Parlamento italiano per contestare i trattamenti riconosciuti ai lavoratori immigrati (v. il corteo digitale contro il sito Anagrafe Informatizzata dei Lavoratori Extra-comunitari). Uguali modelli di condotta sono stati adoperati per contestare la partecipazione alla guerra in Kosovo o la riforma del sistema universitario. Con riguardo a quest'ultima, risale al 2008 la decisione di ricorrere al *netstrike*, nella specie consistente nel ripetuto *refresh* ad un sito *web* istituzionale.

sperimentazione di *netstrike* contro l'impresa risale al 2007 ed ha riguardato la società IBM. 9000 lavoratori in sciopero sono stati raggiunti e sostenuti da circa 20000 utenti della piattaforma digitale *Second Life*, disponibili ad occupare simultaneamente la rete secondo le modalità definite dagli organizzatori della protesta e divulgate attraverso il *web*. Ciò ha dapprima causato la temporanea sospensione dell'attività aziendale con effetti sull'erogazione dei servizi ed, in ultimo, prodotto l'accoglimento delle richieste degli scioperanti dopo la riapertura quasi immediata del negoziato con l'impresa⁽²¹⁾.

Analogo *netstrike* è stato organizzato, due anni dopo, contro la società Bormioli di Parma per contestare la decisione del *management* di dar luogo a licenziamenti collettivi (v. il volantino predisposto dal CUB, *Net strike contro la Bormioli Luigi di Parma: in un periodo di crisi in cui i lavoratori faticano perfino a scioperare, è stata escogitata una nuova forma di protesta*, 24 febbraio 2009): con il supporto di studenti e utenti del *web*, i lavoratori hanno intrapreso tale forma di protesta procedendo ad "intasare", in fasce orarie prestabilite, la casella di posta elettronica aziendale dedicata alle comunicazioni con i fornitori e la clientela.

Quasi in contemporanea, nel settore metalmeccanico, è stato realizzato un analogo *sit in* digitale in aggiunta ai presidi dinanzi ai cancelli della fabbrica. Su iniziativa della RSU della Marcegaglia *Buildtech* di Milano è stato chiesto, anche agli utenti di *Internet*, di "tempestare" di *mails* (dello stesso tenore) la casella di posta del gruppo, applicando all'ambito lavorativo la tecnica del c.d. *mailbombing*. Si tratta di una strategia, che differentemente dall'*email spam* (rivolta ad un numero ampio di *account*), persegue l'obiettivo di mandare in *overflow* un unico dominio.

Volgendo l'attenzione agli ordinamenti esteri, tra le esperienze di maggiore eco⁽²²⁾ si segnala il *virtual picket line* sorto in Maine e Virginia e poi esteso in altri Stati degli USA dai lavoratori del settore elettrico e delle comunicazioni. Il conflitto s'è orientato subito favorevolmente alle istanze promosse dai lavoratori, trovando immediata e capillare condivisione anche tra gli utenti della rete grazie alla creazione d'un sito *web* aggiornato in tempo reale relativamente agli sviluppi della trattativa sindacale⁽²³⁾.

(21) B. Blodgett, A. Tapia, *Do avatars dream of electronic picket lines? The blurring of work and play in virtual environments*, *Information Technology & People*, 2011, 24, 26 ss.

(22) Sul *netstrike* in ambito lavorativo: W. Daubler, *La rappresentanza degli interessi dei lavoratori al di là della contrattazione collettiva*, in *LD*, 2015, 101.; più recentemente, v. D. Gottlieb Taras, J.T. Bennett, A.M. Townsend, *Information Technology and the world of work*, Routledge, 2017.

(23) *Striking Verizon workers introduce virtual picket line*, *People's world*, 5 maggio 2016.

Altrettanto interessante risulta l'agitazione promossa a giugno 2019 contro una multinazionale operante nel campo cinematografico. Nella sede aziendale di Brixton è stata organizzata una mobilitazione in piazza affiancata da un'inedita e più aggressiva forma di *netstrike*, consistente nell'accesso al sito commerciale dell'azienda e nell'ostruzionismo di persone disponibili a prenotare biglietti *on line* senza completarne la procedura d'acquisto. La programmazione è rimasta dunque indisponibile ad altri utenti, comportando un'ingente riduzione del ricavato giornaliero. Da qui, a carico degli organizzatori della protesta, l'irrogazione di sanzioni espulsive che, impugnate giudizialmente, sono state ritenute legittime in quanto fondate sul corretto esercizio del potere disciplinare del datore⁽²⁴⁾.

Ad eccezione di tale precedente, i repertori della giurisprudenza non restituiscono decisioni riferibili a questa nuova modalità di conflitto contro l'impresa nè, incidentalmente, si occupano del relativo inquadramento giuridico. Anche la riflessione teorica risulta carente sull'argomento, confinandolo ad una dimensione ancora tutta da esplorare.

In assenza di punti di riferimento, viene da chiedersi quale rilevanza giuridica assuma il *netstrike* e quali conseguenze possa comportare nell'ambito dei rapporti di lavoro. Viene, in particolare, da chiedersi se a fronte d'un ricorso non più sporadico al *netstrike* sia prospettabile, nell'ordinamento italiano, una revisione della nozione di sciopero enucleata dalla giurisprudenza nell'ottica di un ampliamento della tutela *ex art. 40 Cost.* al di fuori delle condotte consistenti nell'astensione concertata dal lavoro per il perseguimento d'un interesse collettivo.

2.1. Primi tentativi di inquadramento

Il *netstrike* può definirsi una manifestazione di lotta sindacale *on line*, fondata sulla disponibilità dei suoi partecipanti ad occupare lo spazio *web* dell'azienda con modalità, più o meno aggressive, definite e diffuse dal soggetto promotore della mobilitazione.

Un'analisi sulle concrete modalità di svolgimento porta, anzitutto, a precisarne la non sovrapponibilità allo sciopero virtuale, diversamente da quanto la denominazione lascerebbe intendere. Anche per tasso di gradimento nell'ambiente sindacale e grado di effettiva pressione sulla controparte, il *netstrike* appare profondamente distante dalla tipologia di lotta (assai

⁽²⁴⁾ Su cui G. Caramazza, *Workers unite on line*, www.redpepper.org.uk.

“sponsorizzata” nell’ambito dei s.p.e.)⁽²⁵⁾ che si caratterizza per il regolare svolgimento della prestazione lavorativa e la devoluzione della retribuzione (maturata dal lavoratore ma a cui questi rinuncia), a favore d’un fondo con finalità benefiche o di promozione sociale (secondo quanto stabilito da specifica intesa collettiva).

Con riguardo al profilo della durata, non è poi difficile evidenziarne la significativa distanza dallo sciopero a oltranza, diffusosi prevalentemente nell’ambiente operaio e consistente in una duratura e prolungata astensione dal lavoro resa possibile dall’istituzione in sede sindacale di casse di resistenza finalizzate ad integrare le retribuzioni perse per effetto dello sciopero⁽²⁶⁾.

Più pertinente risulta l’assimilazione allo sciopero breve o in casi non infrequenti a quello dimostrativo o simbolico, laddove si concretizzi nel mancato svolgimento dell’obbligazione contrattuale per un brevissimo periodo (talvolta per alcuni minuti) e, nella specie, nell’occupazione degli spazi virtuali che la controparte datoriale utilizza per le pratiche commerciali e le comunicazioni con i lavoratori.

L’indagine restituisce una modalità di conflitto la cui durata si pone in rapporto inversamente proporzionale al numero di *click* associati a una determinata risorsa di *Internet*⁽²⁷⁾. La durata è, infatti, strettamente correlata al grado di offensività che è in grado di produrre, vale a dire al numero di persone disponibili ad occupare simultaneamente un sito *web* allo scopo di renderlo inutilizzabile, almeno per il tempo della mobilitazione. Nei casi di particolare intensità dell’azione collettiva, il negoziato con l’impresa s’è concluso in tempi alquanto rapidi per evitare il prodursi di ben più ingenti danni al processo produttivo, al patrimonio aziendale e, talvolta, alla

⁽²⁵⁾ Valorizzato dalla Commissione di garanzia (v. le relazioni annuali a partire dal 1999) e da alcuni accordi di settore su cui, fra gli altri: G. Di Cagno, M.P. Monaco, *Lo sciopero nei servizi essenziali*, Cacucci, 2009, 136 ss.; F. Santini, *op. cit.*, 145-146; G. Prosperetti, *Forme alternative di azione sindacale: lo “sciopero virtuale”* in *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo*, a cura di L. Calcaterra, ES, 2018, 1565 ss.; F. Ferraro, *“Sciopero virtuale” e regolazione del conflitto nei servizi pubblici essenziali*, LPO, 2015, 497 ss.

⁽²⁶⁾ Come ricordato da F. Santini, *Le forme di sciopero* in *Conflitto, concertazione e partecipazione* a cura di F. Lunardon, in *Trattato di Diritto del Lavoro*, dirr. M. Persiani, F. Carinci, Cedam, 2011, 89.

⁽²⁷⁾ Maggiore cautela, pur nell’ambito delle nuove forme di lavoro, suggerisce V. De Stefano, *The rise of the “just in time” workforce: on demand work, crowdwork and labour protection in the gig economy*, OIT *Conditions of work and employment series*, 2016, 71, 9.

reputazione pubblica (di centrale rilevanza soprattutto in alcuni settori, come quello della vendita al dettaglio)⁽²⁸⁾.

Analogie emergono anche rispetto allo sciopero di solidarietà, seppur nei termini di seguito riferiti. Nel caso del *netstrike*, il sostegno alle rivendicazioni di carattere economico non è soltanto offerto dai lavoratori appartenenti alla stessa categoria degli scioperanti e con affini esigenze di tutela. Nella totalità dei casi esaminati, sono stati coinvolti anche utenti del *web* disponibili a prendere parte alla formazione della coalizione rivendicativa in opposizione all'impresa. Si determina così un ampliamento ulteriore rispetto al perimetro originariamente individuato dalla giurisprudenza, trattandosi d'una forma di lotta non più ascrivibile a una pretesa connessa al proprio rapporto contrattuale oppure sorta attorno a un interesse comune al quale i lavoratori esprimono solidarietà in ragione di «un naturale legame esistente» con gli scioperanti e d'una comune esigenza di autotutela degli interessi e delle condizioni di lavoro nel loro complesso⁽²⁹⁾.

Lo schema rivendicativo in esame rivela somiglianze pure con altre pratiche conflittuali cc.dd. classiche, come la pratica del blocco delle merci e il rallentamento delle lavorazioni, ampiamente diffuse negli anni Settanta per provocare intralci nell'entrata e uscita di materie prime e prodotti finiti⁽³⁰⁾; eguali considerazioni suggerisce l'accostamento, almeno nelle forme più aggressive di *netstrike*, ai comportamenti ostruzionistici adottati nella fase di più aspra conflittualità per determinare il blocco totale dell'attività economica⁽³¹⁾. In un'ottica evolutiva, la rivoluzione digitale incide sugli spazi virtuali dell'impresa ed impatta sull'attività produttiva e sul suo regolare svolgimento, impedendo in concreto anche l'adempimento della prestazione lavorativa da parte dei non aderenti alla protesta mediante una "barriera di possessori di profili *web*" che si forma e raccoglie - non davanti ai cancelli dello stabilimento o altre pertinenze aziendali ma - nelle infrastrutture digitali dell'azienda.

Come può facilmente intuirsi, le ipotesi appena considerate rappresentano, nell'economia del contributo, un primo e assai parziale tentativo di avviare una riflessione sul possibile inquadramento giuridico del

(28) Così W. Daubler, *op. cit.*, 101; cfr. pure R. Tascon Lopez, *op. cit.*, 125.

(29) Così F. Santoni, *La libertà e il diritto di sciopero* in *Conflitto, concertazione e partecipazione* a cura di F. Lunardon, in *Trattato di Diritto del Lavoro* cit., 54.

(30) Su cui S. Scarponi, *Il presidio con «blocco delle merci» (una forma di lotta da ridefinire)*, RTDPC, 1985, 77 ss.

(31) L. Bonaretti, *Picchettaggio, blocco delle merci e altri reati consumati in occasione dello sciopero*, LP, 1979, 1354 ss.

netstrike contro l'impresa e sui relativi effetti sul rapporto di lavoro. Per quanto non scevro di inconvenienti, svolgere un più approfondito confronto con l'eterogeneo inventario di manifestazioni del dissenso (allo scopo di evidenziare ulteriori interferenze o elementi differenziali) porterebbe, senz'altro, a meglio precisare le proposte qualificatorie, sulla scorta delle concrete modalità di svolgimento che, di volta in volta, contrassegnano lo schema rivendicativo in esame.

2.2. Una proposta qualificatoria, aggiornando la nozione giurisprudenziale di sciopero

Per lo studioso del *netstrike* nei luoghi di lavoro, la sfida più difficile, ma al contempo più affascinante, consiste nel verificare se vi sia spazio per l'applicazione della tutela di cui all'art. 40 Cost. e, dunque, dell'immunità del lavoratore rispetto all'inadempimento del sinallagma contrattuale. E ciò, con tutta la consapevolezza di muoversi «su un terreno per eccellenza sdruciolevole, dove è possibile scivolare»⁽³²⁾.

La tutela costituzionale discendente dall'art. 40, funzionalmente coordinata al programma di emancipazione contenuto nell'art. 3 Cost.⁽³³⁾, appare saldamente ancorata alle acquisizioni della giurisprudenza, nella specie alla definizione di sciopero elaborata da Cass. n. 711/1980 e mai esplicitamente messa in discussione dalle successive pronunce riguardanti gli strumenti di autotutela degli interessi collettivi.

Secondo l'interpretazione consolidata, il concetto giuridico di sciopero s'identifica con l'astensione totale dal lavoro da parte di più lavoratori al fine della difesa dei loro interessi economici (negli stessi termini già C. cost. 28 dicembre 1962, n. 123). Sulla scorta di ciò, la sospensione dell'esecuzione degli obblighi contrattuali si accompagna a un esonero di responsabilità in ragione del perseguimento di un comune interesse⁽³⁴⁾ che – come noto – è diverso da un interesse individuale né coincide con quello pubblico⁽³⁵⁾.

⁽³²⁾ Così, in tema di conflitto collettivo, F. Carinci, *Il diritto di sciopero: la nouvelle vague all'assalto della titolarità individuale*, GDLRI, 2009, 123, 3, 424.

⁽³³⁾ Su tutti U. Romagnoli, *Ordinamento sindacale e sistema economico nella Costituzione* in AA.VV., *Lo sciopero. Dalla Costituzione all'autodisciplina*, 1975.

⁽³⁴⁾ C. cost. 17 luglio 1975, n. 222.

⁽³⁵⁾ Su cui, fra gli altri, G. Tarello, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, Edizioni di comunità, 1967, spec. 30 ss.; M.V. Ballestrero, *Interesse collettivo e conflitto*, LD, 2018, spec. 415 ss.

Attualizzare le statuizioni della citata Cassazione, senza stravolgerne le premesse argomentative né alterarne l'impianto motivazionale, significa non trascurare la natura per definizione aperta di un concetto, quello di sciopero, la cui dinamicità (dovuta all'essere un «concetto valvola»)⁽³⁶⁾ risente delle modifiche intervenute nel contesto sociale e sindacale⁽³⁷⁾. Nè pare scorretto osservare che la pronuncia n. 711/1980 legittimi/autorizzi operazioni adattive della nozione di sciopero (giudizialmente elaborata)⁽³⁸⁾, includendovi, ove la prassi sindacale vi faccia ricorso, anche condotte commissive⁽³⁹⁾. Tali statuizioni sono conseguenti al rifiuto di «definizioni rigide e precostituite di sciopero e si rapportano anche ai fini giuridici alla forma che il conflitto assume nella realtà delle relazioni industriali, negando perciò la possibilità di costruire limiti interni facendo riferimento ai principi civilistici ed alla misura del danno prodotto dagli scioperanti»⁽⁴⁰⁾.

Se si riconosce l'intrinseca evoluzione del concetto di sciopero e, dunque, non si esclude *a priori* la possibilità d'identificarlo anche con comportamenti diversi dall'astensione dal lavoro⁽⁴¹⁾, se ne deduce l'assenza di impedimenti assoluti all'inclusione del *netstrike* nell'alveo della tutela costituzionale dello sciopero-diritto. Anzi, tale dilatazione del concetto di sciopero, coerente «con l'adattamento costante all'evoluzione delle forme e del contenuto che va assumendo il conflitto sociale in relazione al continuo modificarsi dei terreni di confronto»⁽⁴²⁾, appare inevitabile e oltremodo necessaria ove lo schema tipico (tradizionale) di autotutela dell'interesse collettivo venga progressivamente superato a favore di altri modelli, primi fra tutti quelli che, come il *netstrike*, si avvalgono della tecnologia (e nello spazio virtuale si realizzano) per perseguire i medesimi scopi.

Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di ridurre eccessivamente lo spazio di tutela garantito *ex art.* 40 Cost., precostituendo modelli restrittivi imposti giudizialmente; e trascurando sia il significato che al concetto attribuisce la prassi sindacale, sia la competenza riservata a coalizioni spontanee di lavoratori

⁽³⁶⁾ Così O. Roselli, *Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni costituzionali* in AA.VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali*, Cedam, 2003, 672.

⁽³⁷⁾ Sulle ambiguità della pronuncia v. S. Scarponi, *op. cit.*, spec. 83 ss.

⁽³⁸⁾ Su cui, tra gli altri, M. Dell'Olio, *Sciopero e impresa*, RGL, 1980, II, 12 ss.

⁽³⁹⁾ Così S. Scarponi, *cit.*, 84; F. Borgogelli, *Sciopero e modelli giuridici*, Torino, 1998, spec. 207 ss.

⁽⁴⁰⁾ Così F. Borgogelli, *op.cit.*, 58.

⁽⁴¹⁾ Percorsi nuovi sono stati ad es. proposti in relazione allo sciopero virtuale, che non consiste in un'astensione dal lavoro. Addirittura il ddl 1170/2008 lo indicava come unica forma di lotta praticabile poiché priva di esternalità negative per gli utenti e la collettività.

⁽⁴²⁾ F. Santini, *op. cit.*, 117.

o sindacati nella scelta dei comportamenti adatti al raggiungimento delle predette finalità, anzitutto in base a circostanze concrete come il tipo d'organizzazione produttiva e delle forme di rappresentanza dell'interesse professionale.

Quanto al *quomodo*, strettamente vincolato all'esigenza di contemperamento con gli altri diritti meritevoli di tutela, il conflitto con la libertà d'impresa andrà dunque composto evitando pregiudizi alla produttività dell'azienda, ovvero «alla possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere l'iniziativa economica al termine dell'azione conflittuale»⁽⁴³⁾. Sulla scorta di ciò, il *netstrike* potrebbe essere ricondotto tra le forme di sciopero-diritto ogni qualvolta il suo esercizio si limiti a rallentare o impedire temporaneamente la produzione aziendale. Diversamente dovrà concludersi a fronte di condotte lesive dell'impresa come «organizzazione istituzionale» (così Cass. n. 711/1980), vale a dire laddove vengano distrutte le infrastrutture tecnologiche o ne venga irreversibilmente compromessa la futura utilizzabilità; pare invece discutibile la più rigorosa posizione, minoritaria invero, assunta da quei giudici che, svilendo «un architrave della democrazia industriale costituzionale»⁽⁴⁴⁾, accolgono un'accezione molto ampia di produttività confondendola, talvolta, con il danneggiamento temporaneo alla produzione⁽⁴⁵⁾.

In definitiva, proprio la natura dinamica dello sciopero e la sua fattuale estrinsecazione portano a sostenere la più ampia declinazione del concetto e la conseguente possibile inclusione di comportamenti, anche commissivi, nella tutela dell'art. 40 Cost. Ciò, ovviamente, a patto che siano garantiti beni giuridici di pari o superiore entità e non sussistano elementi di illegittimità. Sarebbe, infatti, inesatto prospettare un inquadramento unitario entro la categoria dello sciopero-diritto a fronte di modalità attuative del *netstrike* non sempre coincidenti. Sono diversi gli elementi che hanno suggerito, ad esempio, d'identificare nel *netstrike* un comportamento penalmente rilevante. La dottrina nazionale più attenta all'emersione dei nuovi fenomeni sociali basati sul *netstrike* prospetta la perseguibilità *ex art. 615 ter, c.p.*, che punisce chiunque abusivamente s'introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (con la pena della reclusione fino a 3 anni, salvo che non

⁽⁴³⁾ Così, tra le altre, Cass.: 1 settembre 1982, n. 4757; 20 luglio 1984, n. 4260; 17 dicembre 2004, n. 23552.

⁽⁴⁴⁾ Così V. Bavaro, *Contro la titolarità maggioritaria del diritto di sciopero (una critica a proposito dei servizi pubblici essenziali)*, *GDLRI*, 2018, 3, 641.

⁽⁴⁵⁾ Su tutte, Cass. 7 febbraio 1987, n. 1331, *MGL*, 1987, 337 ss., nt. L. Venditti. Più recentemente T. Melfi 15 luglio 2011, *LG*, 2011, 919, riformato nei gradi successivi, ha ritenuto integrato il danno alla produttività nella mancata produzione di 15 vetture.

ricorrano le circostanze aggravanti ai sensi del co. 2). Tale proposta interpretativa non convince né risulta pertinente quanto meno alla luce delle forme di *netstrike* sinora praticate in ambito lavorativo. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., 4 ottobre 1999, n. 3067; Cass. pen., sez. VI, 27 ottobre 2004, n. 46509), «l'accesso abusivo si configura allorché il sistema informatico sia provvisto di misure di sicurezza»; ne consegue che, in assenza di manomissione, non possa trovare applicazione la disposizione introdotta dalla l. n. 547/1993 per perseguire atti di pirateria informatica ⁽⁴⁶⁾.

Meno discutibile appare la formulata ipotesi di contestazione del delitto di cui all'art. 617 *quater*, c.p., esplorata (dalla Procura di Bologna) a carico degli organizzatori del *netstrike* (sociale) effettuato contro il Ministero della Giustizia. Tale norma punisce l'impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche/telematiche⁽⁴⁷⁾, diversamente dall'art. 615 *quinquies*, c.p. che persegue la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

A ben vedere, la rigorosa qualificazione proposta da una parte della dottrina trascura le specificità del conflitto tra lavoro e impresa, dunque il perdurante e diffuso disagio del giudice nell'applicare «a rapporti di forza intrinsecamente sbilanciati categorie penalistiche plasmate sul diritto eguale del cittadino»⁽⁴⁸⁾.

Conseguenze pregiudizievoli potrebbero derivare laddove venisse a configurarsi il reato d'invasione (il soggetto s'è arbitrariamente introdotto con qualsiasi mezzo nell'azienda altrui) o di occupazione (ne impone la presa in possesso) dell'azienda, solo accedendo – non senza forzature rispetto al principio di tassatività del precetto penale – a un'interpretazione evolutiva del concetto di azienda in ambito agricolo o industriale (escluse dunque le imprese commerciali). Va comunque precisato che ai sensi di quanto statuito da C. cost. 17 luglio 1975, n. 220, la violazione dell'art. 508 c.p. è contestabile purché

⁽⁴⁶⁾ Così pure A. Pirozzoli, *La libertà di riunione in Internet*, *Dir. inform.*, 2004, 4-5, 601: «si tratta della trasposizione in rete di *sit in* che bloccano temporaneamente il normale svolgimento di alcune attività».

⁽⁴⁷⁾ Secondo altri AA. sarebbe applicabile l'art. 340 c.p. (interruzione di ufficio o servizio di pubblica utilità) o addirittura l'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere o apologia di reato). Sono ipotesi di reato riprese da C. Sanzana di S. Ippolito, *op. cit.*, 282 ss.

⁽⁴⁸⁾ Così A. Gamberini, *Violenza e conflitto sociale. Alcune considerazioni in tema di liceità penale del c.d. picchettaggio*, *RGL*, 1980, IV, 210. Sul disagio della giurisprudenza penale v. pure A. Viscomi, *Appunti sul picchettaggio*, *Giur. Cost.*, 1989, II, 133. Più recentemente, evidenziando anche il disagio lavoristico, V. Luciani, *Le forme di conflitto diverse dallo sciopero in Conflitto, concertazione e partecipazione* cit., spec. 188 in cui è richiamato l'espedito del picchettaggio semi-violento elaborato da Cass. 9 marzo 2010, n. 7518, *MGL*, 2010, 588.

la condotta del lavoratore sia affrancata dal dolo specifico di turbare il normale svolgimento del lavoro, mentre deve escludersi qualora intervenga in corso di sospensione del lavoro. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi ove venga contestato il reato di sabotaggio o la violazione dell'art. 499 c.p., richiedendosi la dimostrazione del dolo specifico di danneggiare l'azienda e i beni in essa contenuti (impianti, macchinari, materiali).

Scarse criticità presenta, infine, l'assimilazione del *netstrike* ad una forma evolutiva di picchettaggio, avendo la giurisprudenza penale statuito l'antigiuridicità della condotta soltanto in presenza di minaccia e violenza⁽⁴⁹⁾.

3. Per concludere

La prospettata dilatazione della nozione di sciopero – senza con ciò rompere i legami con la pronuncia della Cassazione n. 711/1980 ma svelandone nuovi nessi – appare un'operazione inevitabile, ancor più a fronte d'un impiego crescente del *netstrike* nelle dinamiche conflittuali.

Ad una prima valutazione, si tratta di uno schema rivendicativo particolarmente efficace contro quel *target* di imprese che come «propria forma organizzativa utilizzano un sistema di comunicazione elettronica in cui le operazioni chiave di gestione, finanziamento, innovazione, produzione, distribuzione, vendita, rapporti con il personale, i fornitori e la clientela si svolgono attraverso le tecnologie informatiche»⁽⁵⁰⁾.

Ad una più attenta lettura, può osservarsi che, oltre alla strategica rilevanza in settori come quello del lavoro digitale, costretto ad un isolamento ben più accentuato di quello riguardante le prime forme di segmentazione della forza lavoro⁽⁵¹⁾, il *netstrike* appare in grado di rafforzare l'efficacia dell'azione di

⁽⁴⁹⁾ Secondo Cass. 7 ottobre 1980, su cui C. Zoli, *Azioni sussidiarie e collaterali allo sciopero*, *GC*, 1983, 2620, rileva sia la violenza fisica che quella impropria esplicita attraverso mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di annullarla, sottometterla o comunque impedirne una libera determinazione (ad es. gli scioperanti si schierano compatti davanti all'ingresso dello stabilimento o ne ostruiscono l'accesso con una o più autovetture disposte trasversalmente). Più recentemente V. Luciani, *op. cit.*, 197 ss.

⁽⁵⁰⁾ D. Di Nunzio, *L'azione sindacale nell'organizzazione flessibile e digitale del lavoro*, *Econ. Società reg.*, 2018, 2, 80.

⁽⁵¹⁾ Secondo M. Weiss, *La platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro*, *DRI*, 2018, 3, 723-724, difficoltà discendono dal processo di digitalizzazione e dall'accresciuta complessità d'identificare la figura del datore.

lotta in quei contesti che più hanno registrato una drastica riduzione del ricorso all'astensione del lavoro⁽⁵²⁾.

A ben vedere, valorizzare forme di conflitto nuove e che, come il *netstrike*, si basano sull'utilizzo del *web* e delle relative infrastrutture può produrre diversi vantaggi pure per la sopravvivenza stessa delle storiche organizzazioni sindacali o per l'accreditamento di nuovi soggetti rappresentativi dell'interesse dei lavoratori⁽⁵³⁾, a patto però di non trascurare, anche in questo caso, la possibile esposizione al rischio di sanzioni penali o di istanze risarcitorie da parte dell'impresa o del datore pubblico. Benchè entrambi gli strumenti di tutela risultino al momento poco esplorati nell'ordinamento domestico⁽⁵⁴⁾, non possono escludersi mutamenti nell'agire del contraente forte e la conseguente adozione di contromisure ulteriori al già discutibile crumiraggio tecnologico.

Bibliografia

- Aguilar Del Castillo M.C., *L'uso della tecnologia e il diritto di sciopero: realtà in conflitto*, in *LLI*, 2018, 4, 1, C.1-30 ss.
- Ballestrero M.V., *Interesse collettivo e conflitto*, in *LD*, 2018, 411-432.
- Bavaro V., *Contro la titolarità maggioritaria del diritto di sciopero (una critica a proposito dei servizi pubblici essenziali)*, in *GDLRI*, 2018, 3, 621- 641.
- Blodgett B., Tapia A., *Do avatars dream of electronic picket lines? The blurring of work and play in virtual environments*, in *Information Technology & People*, 2011, 24, 26 ss.
- Bonaretti L., *Picchettaggio, blocco delle merci e altri reati consumati in occasione dello sciopero*, in *LP*, 1979, 1354 ss.

⁽⁵²⁾ Su tutti M. Rusciano, *Sul conflitto collettivo e le sue regole in Tutela del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015*, cit., 1580.

⁽⁵³⁾ Specie nel settore del lavoro digitale, il processo di aggregazione trova origine in forme spontanee di coalizione, delegittimando il potere tradizionalmente riconosciuto alle storiche strutture sindacali. Sul punto L. Corazza, *La rappresentatività rivisitata: il caso dello sciopero*, *GDLRI*, 2018, 3, 646 ss. evidenzia la crescente tendenza a organizzare scioperi di accreditamento volti a consentire a nuovi soggetti sindacali di essere riconosciuti interlocutori dal datore e degli stessi lavoratori. In argomento v. pure I. Sechi, *Conflitto d'accreditamento: ragioni ed evidenze empiriche di una patologia*, *GDLRI*, 2017, 605-622.

⁽⁵⁴⁾ Per quanto concerne il settore escluso dall'applicazione della l. n. 146/1990 la prospettiva risarcitoria risulta perseguita giudizialmente nell'*'unicum* di Pret. Ferrara 29 giugno 1994, *RIDL*, 1995, II, 466, nt. L. Calafà. Sulla ritrosia verso tali schemi di tutela dei diritti V. Luciani, *op. cit.*, 213-214. Mentre nel settore dei s.p.e. si registra ad es. una giurisprudenza confermativa dei provvedimenti sanzionatori della Commissione di garanzia che riconoscono la responsabilità delle oo.ss. (e dei soggetti rappresentativi dei lavoratori autonomi) per omesso dovere d'influenza nelle astensioni selvagge su cui da ultimo M. Murgo, *Le astensioni collettive dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori nell'interpretazione giudiziale e della Commissione di garanzia*, *ADL*, 2018, 341-364.

- Borgogelli F., *Sciopero e modelli giuridici*, Torino, 1998.
- Caramazza G., *Workers unite on line*, www.redpepper.org.uk.
- Carinci F., *Il diritto di sciopero: la nouvelle vague all'assalto della titolarità individuale*, in *GDLRI*, 2009, 3, 424 ss.
- Caruso B., *Il sindacato tra funzioni e valori nella grande trasformazione. L'innovazione sociale in sei tappe*, in *WP CSDLE*, IT n. 394/2019, spec. 34 ss.
- Caruso B., *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e reintermediazione*, *WP CSDLE*, IT n. 326/2017.
- Ciucciovino S., *Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell'industria 4.0. e nella gig economy: un problem framework per la riflessione*, in *DRI*, 2018, 4, 1055.
- Corazza L., *La rappresentatività rivisitata: il caso dello sciopero*, in *GDLRI*, 2018, 3, 644-666.
- Cordero Gordillo V., *La sustitución de los trabajadores huelguistas por medios tecnológicos*, in *Lex social*, 2019, 1, 338-353.
- Däubler W., *La rappresentanza degli interessi dei lavoratori al di là della contrattazione collettiva*, in *LD*, 2015, 1, 93-103.
- Dell'Olio M., *Sciopero e impresa*, in *RGL*, 1980, II, 12 ss.
- De Stefano V., *The rise of the "just in time" workforce: on demand work, crowdwork and labour protection in the gig economy*, *OIT Conditions of work and employment series*, 2016, 71, 9.
- Di Cagno G., Monaco M.P., *Lo sciopero nei servizi essenziali*, Cacucci Editore, Bari, 2009.
- Di Nunzio D., Pedaci M., Toscano E., *I cambiamenti nel lavoro e il discorso sulla precarietà: dimensioni, fattori e evoluzioni recenti*, in *QRS*, 2016, 4, 7-17.
- Di Nunzio D., *L'azione sindacale nell'organizzazione flessibile e digitale del lavoro*, in *Econ. Soc. reg.*, 2018, 2, 80.
- Donini A., *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, BUP, 2019.
- Fiorito J., Jarley P., Delaney J.T., *Unions and information technology: from luddites to cyberunions?*, in *Labour Society Journal*, 2000, 3-34.
- Gamberini A., *Violenza e conflitto sociale. Alcune considerazioni in tema di liceità penale del c.d. picchettaggio*, in *RGL*, 1980, IV, 209-220.
- Goerlich Peset J.M., *Economía digital y acción sindical*, in *Trabajo en plataformas digitales: innovación, derecho y mercado* a cura di A. Todolí Signes – M. Hernandez Bejarano, Aranzadi, 2019, 591-609.
- D. Gottlieb Taras D., Bennett J.T., Townsend A.M., *Information Technology and the world of work*, Routledge, 2017.
- Hodder A., Houghton D., *Union use of social media: a study of the University and College Union on Twitter. New Technology, Work and Employment*, 2015, 30(3), 173-189.
- Lorusso P., *L'insicurezza nell'era digitale. Tra cybercrimes e nuove frontiere dell'investigazione*, Franco Angeli, 2011.
- Luciani V., *Le forme di conflitto diverse dallo sciopero in Conflitto, concertazione e partecipazione* a cura di F. Lunardon, in *Trattato di Diritto del Lavoro*, dirr. M. Persiani, F. Carinci, Cedam, 2011, 187- 214.
- Maio V., *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica*, in *ADL*, 2018, 6, 1414-1455.
- Marazza M., *Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva*, in *RIDL*, 2019, 55 ss.
- Marrone M., *Rights against the machines! Food delivery, piattaforme digitali e sindacalismo informale*, in *LLI*, 2019, 5, 1, I.20 ss.
- F. Martelloni, *Individuale e collettivo: la "carta dei riders" viaggia su due ruote*, in *LLI*, 2018, 1, 18-32.
- Mercader Uguina J.R., *El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robotica*, Valencia, Tirant lo Blanc, 2017.
- Molnar V., *Reframing Public Space Through Digital Mobilization: Flash Mobs and Contemporary Urban Youth Culture, Space and Culture*, 2014, 17(1), 43-58.

- Murgo M., *Le astensioni collettive dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori nell'interpretazione giudiziale e della Commissione di garanzia*, in *ADL*, 2018, 341-364.
- Murray G., *Union renewal: what can we learn from three decades of research?*, *Transfer*, 2017, 9 -29.
- Nuzzo V., *Il diritto di affissione*, in *DLM*, 2010, 831 ss.
- Occhino A., *Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell'economia digitale*, in *Labor*, 2019, 1, 50.
- Panagiotopoulos P., Barnett J., *Social Media in Union Communications: An international study with UNI Global Union Affiliates*, in *BJIR*, 2014, 508 ss.
- Pirozzoli A., *La libertà di riunione in Internet*, in *Dir. inform.*, 2004, 4-5, 595-605.
- Prassl J., *Una voce collettiva nell'economia delle piattaforme: problematiche, opportunità, soluzioni. Rapporto per la CES*, Settembre 2008, 26.
- Prosperetti G., *Forme alternative di azione sindacale: lo "sciopero virtuale" in Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo*, a cura di L. Calcaterra, ES, 2018, 1565 ss.
- Rego R., Sprenger W., Kirov V., Thomson G., Di Nunzio D., *The use of new ICTs in Trade union protests – five European cases*, in *Transfer*, 2016, 315, n. 315-329.
- Rogers B., *Social media and workers organizing under U.S. Law*, in *IJCLL*, 2019, 35, 1, 127-152.
- Romagnoli U., *Ordinamento sindacale e sistema economico nella Costituzione in AA.VV., Lo sciopero. Dalla Costituzione all'autodisciplina*, 1975.
- Roselli O., *Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni costituzionali in AA.VV., Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali*, Cedam, 2003, 672.
- Rota A., *Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale*, in P. Tullini (a cura di), *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Giappichelli, 2017, 197-212.
- Rota A., *Il crumiraggio tecnologico: una lettura comparata*, *LLI*, 2018, 4, 1, C. 31-58.
- Rusciano, *Sul conflitto collettivo e le sue regole in Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015 Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo*, a cura di L. Calcaterra, ES, 2018, 1579- 1597.
- Santini F., *Le forme di sciopero in Conflitto, concertazione e partecipazione* a cura di F. Lunardon, in *Trattato di Diritto del Lavoro*, dirr. M. Persiani, F. Carinci, Cedam, 2011, 89.
- Santoni F., *La libertà e il diritto di sciopero in Conflitto, concertazione e partecipazione* a cura di F. Lunardon, in *Trattato di Diritto del Lavoro*, dirr. M. Persiani, F. Carinci, Cedam, 2011, 54.
- Sarzana di S. Ippolito C., *L'accesso illecito alle banche dati ed ai sistemi informatici pubblici: profili giuridici*, in *Dir. inform.*, 2007, 2, 277 ss.
- Scarponi S., *Il presidio con «blocco delle merci» (una forma di lotta da ridefinire)*, in *RTDPC*, 1985, 77 ss.
- Sechi I., *Conflitto d'accreditamento: ragioni ed evidenze empiriche di una patologia*, in *GDLRI*, 2017, 605 ss.
- Smith S., Harwood P., *Social media and its impact on employers and trade unions*, *Employment Relations Comment*, 2011, in acas.org.uk/media.
- Tarello G., *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, Edizioni di comunità, 1967.
- Tascon Lopez R., *El esquirolaje tecnologico*, Aranzadi, 2018.
- Tattersall A., *Il potere delle coalizioni sociali fra sindacati e comunità*, in *QRS*, 2015, 3, 111-123.
- Upchurch M., Grassman R., *Striking with social media: the contested (online) terrain of workplace conflict. Organization*, 2015, Epub ahead of print 19 August 2015;
- Vicente M., *Collective Relations in the Gig economy*, in *E-JICLS*, 2019, 8, 1, 84 ss.
- Viscomi A., *Appunti sul picchettaggio*, in *Giur. Cost.*, 1989, II, 130-134.
- Voza R., *Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica*, Cacucci, 2004.
- Weiss M., *La platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro*, in *DRI*, 2018, 3, 723-724.
- Zoli C., *Azioni sussidiarie e collaterali allo sciopero*, in *GC*, 1983, 2620 - 2622.